

Decreto federale concernente il limite di spesa per l'aiuto finanziario alla Fondazione Bibliomedica negli anni 2008–2011

del 2 ottobre 2007

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;
visto l'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 19 dicembre 2003²
sull'erogazione di aiuti finanziari alla Fondazione Bibliomedica;
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 2006³,
decreta:

Art. 1

¹ Per l'erogazione di un aiuto finanziario alla Fondazione Bibliomedica negli anni 2008–2011 è approvato un limite di spesa di 8 milioni di franchi.

² Gli aiuti finanziari annui ammontano al massimo a 2 milioni di franchi.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 19 marzo 2007

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist
Il segretario: Ueli Anliker

Consiglio degli Stati, 2 ottobre 2007

Il presidente: Peter Bieri
Il segretario: Christoph Lanz

¹ RS 101
² RS 432.28
³ FF 2006 8867

